



## COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 202 DEL 12/10/2023

**OGGETTO:** QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE DA ASSUMERE CON FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, C. 28, D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 28.

L'anno 2023 e questo giorno 12 del mese di ottobre alle ore 13:10 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura Di Bella	X	
Alessio Greco	X	
Giovanni Chirizzi	X	
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/7/2023, “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025 – Approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/7/2023, “Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025”
- la delibera di Giunta Comunale N. 168 del 18/08/2023 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. N.267/2000”;
- la delibera di Giunta Comunale N. 172 del 25/08/2023 “Approvazione del PIAO 2023 - 2025”;

**Rilevato** che, a termini dell’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9, D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono essere stipulati *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”*

**Preso atto** che, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 81/2015: *“(…) salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.”*

**Rilevato** inoltre che l’art. 60, c. 4, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2019 -2021 ha attuato la previsione normativa, prevedendo che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono le seguenti:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che affersisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

Visto l’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nel testo vigente, che dispone:

### **Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

*28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con*

*riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. **Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.** Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.*

**Atteso** che, con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha voluto porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

**Considerato** perciò che, al fine di determinare la soglia di spesa per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è necessario comunque prendere in considerazione il rispetto dei limiti di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente in vigore;

**Preso atto** che il Comune di Trepuzzi è in regola con il rispetto dei limiti delle spese di personale di cui al comma 557-ter dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

**Considerato** che il Comune di Trepuzzi, con riferimento all'anno 2009, ha effettuato spesa per lavoro flessibile in misura molta esigua e non sufficiente a soddisfare le diverse esigenze organizzative dell'Ente;

**Che** la Corte dei Conti, Sezione Regionale Puglia, con la delibera n. 83/2023/PAR del 22 maggio 2023, ha risposto al quesito di un Comune in merito alla possibilità di derogare al limite massimo di spesa dell'anno 2009 per forme di lavoro flessibile, imposto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), quando l'Ente abbia un "tetto" estremamente ridotto per aver fatto ricorso a dette tipologie contrattuali in modo molto contenuto;

**Che** la Sezione ha ricordato i principi enunciati dalla sezione delle Autonomie (delibere nn. 1/2017/QMIG e 15/2018/QMIG), secondo cui, sia in ipotesi di totale assenza di spesa a detto titolo nell'anno 2009 (e nel triennio 2007-2009) che di costo irrisorio, l'Ente possa, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente;

**Rilevato** che il suddetto criterio rappresenta una concreta indicazione per gli enti che, in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui alla legge 296/2006, avendo esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica, pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile;

**Che**, configurandosi come limite minimo, la creazione di una "nuova" base di spesa, valida per il futuro, non incide, né fa venir meno la tassatività e specificità delle ipotesi di esclusione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale.

**Rilevato** che i giudici contabili hanno, quindi, formulato le seguenti conclusioni:

*“Con riferimento al limite di spesa posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e in linea con il principio di diritto affermato dal giudice contabile in sede nomofilattica (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2018/QMIG), sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di fare riferimento – quale parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa – a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente, garantendo in ogni caso il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento; ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 sono quelle espressamente contemplate dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni”.*

**Dato atto** che le spese previste per assunzioni a tempo determinato sono dettate da necessità temporanee e strettamente funzionali all’espletamento di servizi di assoluta rilevanza economica e sociale;

**Ritenuto** pertanto di stabilire un importo complessivo pari ad euro 56.300,00 al netto di oneri ed irap quale nuovo parametro di riferimento al limite di spesa posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ai seguenti servizi essenziali:

- incarico ex art. 90 del Tuel Funzionario Amministrativo a tempo determinato quale Ufficio di staff del Sindaco per lo svolgimento dell’attività di comunicazione istituzionale;
- N. 1 Operatore Autista a tempo determinato per far fronte ad esigenze imprevedibili connesse a bisogni di natura socio assistenziali ed educativi;
- n. 6 Agenti di Polizia Locale a tempo determinato per far fronte a esigenze di sicurezza e controllo del territorio durante periodi dell’anno in cui si registra un maggior afflusso turistico;

**Dato atto** che:

I. il Comune di Trepuzzi, è in regola con il rispetto dei limiti delle spese di personale di cui al comma 557-ter dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

II. le spese previste per assunzioni a tempo determinato sono dettate da necessità temporanee e strettamente funzionali all’espletamento di servizi di assoluta rilevanza economica e sociale, per un importo complessivo pari ad euro 56.300,00 al netto di oneri ed irap, per le categorie, profili professionali e motivazioni riportate in premessa che qui si richiamano espressamente;

III. di accertare che le spese previste a carico del bilancio di previsione dell’esercizio 2023 sono coerenti con i limiti di cui al precedente punto 1);

**VISTI:**

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**ACQUISITI** il parere tecnico e il parere contabile di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A votazione unanime e palese

## **DELIBERA**

**Di dare atto** di quanto espresso in premessa;

**Di stabilire** un importo complessivo pari ad euro 56.300,00 al netto di oneri ed irap quale nuovo parametro di riferimento al limite di spesa posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ai seguenti servizi essenziali:

- incarico ex art. 90 del Tuel Funzionario Amministrativo a tempo determinato quale Ufficio di staff del Sindaco per lo svolgimento dell’attività di comunicazione istituzionale;
- N. 1 Operatore Autista a tempo determinato per far fronte ad esigenze imprevedibili connesse a bisogni di natura socio assistenziali ed educativi;
- n. 6 Agenti di Polizia Locale a tempo determinato per far fronte a esigenze di sicurezza e controllo del territorio durante periodi dell’anno in cui si registra un maggior afflusso turistico;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
f.to Dott. Nunzio FORNARO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Nunzio  
FORNARO

---

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Nunzio FORNARO

---

IL SINDACO  
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Nunzio  
FORNARO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 13/10/2023, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. \_\_\_\_\_

Data .....

PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA  
f.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

IL SEGRETARIO GENERALE